

COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO

Provincia di Frosinone

ALBO 273/24.06.16

Medaglia d'argento al merito civile

Tel: 0776-956021

www.comune.santandreadelgarigliano.fr.it

fax: 0776-956501

ORDINANZA N. 10 del 24.06.2016

Prot. n. 1945/2016

ORDINANZA DISCIPLINA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse effettuata in maniera tale da assicurare un'elevata protezione dell'ambiente; che i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio per l'ambiente; che la gestione dei rifiuti deve essere effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti stessi, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga";

RITENUTO non poter continuare a produrre rifiuti contribuendo ad inquinare il territorio, le nostre risorse, le falde acquifere, e che è sempre più sentito il bisogno di prendere coscienza che i rifiuti sono spesso materie che, opportunamente separate e recuperate, contribuiscono alla riduzione dell'inquinamento della terra;

RITENUTO infine che una corretta gestione dei rifiuti determina un controllo più diretto degli aumenti dei costi, quale strumento fondamentale per lo studio e l'applicazione di benefici fiscali;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", Titolo I "Gestione dei rifiuti", Capo I "Disposizioni generali".

VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento esecutivo e di attuazione.

VISTO il Codice Penale.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 50 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 192 comma 3 del d.lgs. n. 152/2006;

ORDINA

Che I RIFIUTI SOLIDI URBANI vadano differenziati in tutto il territorio del Comune di Sant'Andrea del Garigliano nei seguenti termini:

1) dovranno essere immessi nei contenitori consegnati dal Comune e tenuti in spazi privati, chiusi ed esposti il giorno della raccolta a bordo dell'accesso di ciascun numero civico. In caso di giorno festivo, verrà istituito un calendario di raccolta che verrà pubblicato sull'albo istituzionale all'inizio di ogni anno. I cittadini dovranno facilitare lo svuotamento dei contenitori da parte del personale autorizzato spostandoli fuori dallo spazio privato. Le attività economiche, per il conferimento del cartone dovranno porre gli stessi imballati in pacchi a bordo strada, o utilizzare i contenitori eventualmente consegnati dal Comune.

2) UTENTI FUORI DEL CENTRO URBANO:

. dovranno essere immessi nei contenitori consegnati dal Comune, tenuti chiusi e posizionati, il giorno stabilito della raccolta e comunque, fuori dalla propria abitazione, lungo i cigli delle arterie pubbliche per facilitare l'accesso ai mezzi e agli operatori della raccolta.

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI

La raccolta sarà effettuata come da calendario già consegnato e/o da eventuali calendari successivi emanati dall'Amministrazione Comunale per esigenze di servizio.

3) E' VIETATO:

- l'abbandono di rifiuti di ogni tipologia su tutte le aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, nonché sulle aree private.
- mescolare i rifiuti;
- conferire nei contenitori rifiuti sporchi di materiale organico e marcescibile, inorganico non differenziabile nelle tipologie esposte, di materiale pericoloso;
- conferire i rifiuti solidi urbani nei giorni non indicati dalla presente Ordinanza;
- conferire i rifiuti al di fuori degli orari stabiliti dalla presente Ordinanza;
- utilizzare contenitori diversi da quelli destinati a quello specifico rifiuto;
- depositare i rifiuti per la raccolta al di fuori dei contenitori previsti dall'Ordinanza;
- spostare i contenitori dal luogo fissato;
- collocare i contenitori assegnati a ciascuna utenza sul suolo pubblico ad esclusione del giorno previsto dal calendario per il ritiro dei rifiuti;
- apporre sui contenitori materiale pubblicitario o scritte varie, ad eccezione del nome dell'utente e allo stesso modo danneggiare i contenitori per i rifiuti: ai responsabili verrà addebitato il costo dei contenitori pari al prezzo di listino del bene danneggiato, salve le penalità previste dall'art. 635 del Codice Penale;
- lasciare sul suolo pubblico i contenitori dopo il ritiro dei rifiuti da parte degli operatori incaricati;
- lanciare rifiuti dai finestrini dell'auto;
- lanciare i rifiuti dalle finestre delle abitazioni;
- bruciare i rifiuti;
- parcheggiare autoveicoli che possono intralciare le operazioni di svuotamento in corrispondenza dei contenitori per la raccolta dei rifiuti: ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale comprensive della rimozione coatta.

4) Gli operatori addetti alla raccolta:

- controlleranno il corretto conferimento dei rifiuti e non preleveranno la busta non correttamente conferita;

- trasmetteranno all'ufficio di polizia locale l'elenco dei trasgressori della presente ordinanza per gli opportuni provvedimenti.

5) SARANNO SANZIONATI nei termini di cui ai commi successivi i trasgressori delle disposizioni appena menzionate:

1. abbandono sul suolo pubblico di rifiuti non pericolosi e non ingombranti, sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 (euro trecento/00) a € 3000,00 (euro tremila/00), come previsto dall'art. 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2. abbandono sul suolo pubblico di rifiuti pericolosi e ingombranti, sanzione amministrativa pecuniaria da € 600,00 (euro seicento/00) a € 6000,00 (euro seimila/00), come previsto dall'art. 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. abbandono rifiuti piccolissime dimensioni (art. 232 ter del d.lgs. n. 152/2006) sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 (euro trenta/00) a € 150,00 (euro centocinquanta/00), come previsto dall'art. 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
4. abbandono rifiuti da fumo (art. 232 bis del d.lgs. n. 152/2006) sanzione amministrativa pecuniaria da € 60,00 (euro sessanta/00) a € 300,00 (euro trecento/00), come previsto dall'art. 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
5. deposito dei rifiuti per la raccolta al di fuori dei contenitori previsti dall'ordinanza: sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 (euro trecento/00) a € 3000,00 (euro tremila/00), come previsto dall'art. 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
6. mescolare i rifiuti, o depositarli in maniera non differenziata, sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00);
7. conferire rifiuti sporchi sia di materiale organico, che inorganico differenziato in modo scorretto che di materiale pericoloso, da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00);
8. conferire i rifiuti in contenitori diversi da quelli previsti dalla presente ordinanza, sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00);
9. spostamento dei contenitori di rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati, sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00);
10. mancato riposizionamento dei contenitori all'interno della proprietà privata dopo lo svuotamento, sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00);
9. nella immediatezza e flagranza del fatto, l'organo di vigilanza accertatore o gli operatori del servizio di raccolta dei rifiuti, possono comunque intimare, legittimamente al soggetto responsabile, l'immediata rimozione e l'asporto dei rifiuti abbandonati/depositati in modo incontrollato. Tale ordine deve essere considerato legittimo nel contesto dei motivi di igiene ovvero di giustizia e l'eventuale inottemperanza potrà costituire violazione al precetto penale di cui all'art. 640 del Codice Penale;
10. se durante le ispezioni effettuate sui contenitori e sui sacchi delle utenze civili e commerciali vengono trovati dalla Polizia Municipale, da altre Forze preposte, rifiuti non conferiti correttamente sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00);
11. lancio di rifiuti dai finestrini delle auto: sanzione amministrativa pecuniaria da € 21,00 (euro ventuno/00) a € 85,00 (euro ottantacinque/00), così come sancito dall'art. 15 comma 3 del Codice della Strada;
12. lancio di rifiuti dalle finestre delle abitazioni: € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre alla sanzione prevista dall'art. 674 del Codice Penale;
13. conferire le diverse tipologie di rifiuti nei giorni non stabiliti dall'Ordinanza: € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00);
14. bruciare i rifiuti: si applica l'art. 256 bis di cui al seguente testo:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque applica il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia applicato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato."

15. conferire i rifiuti al di fuori dell'orario stabilito: € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00);

16. parcheggio degli automezzi che intralcino le operazioni di svuotamento in corrispondenza dei contenitori per la raccolta dei rifiuti: ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa in materia di circolazione stradale comprensive della rimozione coatta.

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si fa riferimento al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Codice Civile, Codice Penale, Nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento esecutivo e di attuazione.

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono Incaricati di assicurare il rispetto e l'applicazione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene inviata a: Polizia Municipale, Comando Stazione Carabinieri di S. Apollinare (FR), Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato, Polizia Provinciale di Frosinone.

6) Gli utenti sono invitati ad utilizzare sacchetti trasparenti al fine di facilitare il buon esito della raccolta differenziata.

7) Gli utenti sono invitati ad avviare il compostaggio domestico al fine di ottenere gli sgravi previsti dal regolamento e ridurre i costi di raccolta e smaltimento degli umidi.

8) Di dare atto che a norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Sindaco cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0776/956021 o via mail: comunasantandrea@postecert.it

Si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.lgs. 09.07.2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale del Lazio - sez. di Latina o in alternativa entro 120 giorni sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199

Dalla residenza municipale, 24.06.2016

**IL SINDACO
DR. GIOVANNI ROSSI**

